



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 12/04/2021

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale verificatisi su territorio comunale: Prot.n° 25859/2019. Proposta di definizione bonaria.

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 14:50, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 85 del 06/04/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
07/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
08/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **85** del **06/04/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

PREMESSO:

Che il Comune, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed, in particolare, in qualità di proprietario e/o gestore delle strade e degli edifici di competenza, può essere chiamato a rispondere, ai sensi delle norme civilistiche in materia di responsabilità aquiliana, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze degli immobili e delle strade;

Che, altresì, l'amministrazione comunale risponde, ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 del Codice Civile, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dei beni immobili, salva la prevedibilità, con l'ordinaria diligenza, della situazione di rischio;

Che l'Avvocatura Comunale ha competenza di istruzione e verifica della fondatezza delle richieste di risarcimento danni e delle ragioni addotte a supporto delle stesse, nonché alla convenienza di eventuali transazioni;

CIÒ PREMESSO:

In data 18/12/2019, con prot. generale n. 25859, il sig. B.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Samuel POLITI e Michela TRAMACERE da San Pietro Vernotico, inoltrava richiesta di risarcimento danni subiti alla propria autovettura modello Mercedes C 220 ...OMISSIS... per sinistro stradale avvenuto in data 20/08/2019 in via Mare a San Pietro Vernotico (Br), in prossimità dello svincolo dx dell'intersezione semaforica con la nuova variante della SP 84. I legali del danneggiato riferivano che il giorno 20 agosto 2019, intorno alle ore 15.00, il sig. Bevilacqua Sergio, percorrendo con la propria autovettura (Mercedes C220 Tg....OMISSIS... la via Mare, incappava con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale, non visibile ed imprevedibile. In conseguenza dell'occorso, l'autovettura subiva danni dell'importo complessivo di € 1.021,28.

VISTO che per la richiesta di risarcimento danni di cui sopra è stata portata a termine la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con gli accertamenti eseguiti dai competenti uffici comunali, così come meglio riportato nella Relazione Tecnica redatta dall'Avvocatura Comunale del 22.03.2021 Prot. gen. N. 9087 del 7.4.2021 e depositata in atti presso l'Ufficio Competente;

TENUTO CONTO CHE:

- su proposta della parte danneggiata, si è avviata la fase di negoziazione assistita ai sensi degli artt 2 e 3 del DL n. 132/14 con l'esposizione delle reciproche pretese e posizioni;
- a seguito di idonea procedura istruttoria, l'Avvocatura del Comune di San Pietro Vernotico, ha suggerito di aderire alla composizione bonaria in quanto:
- la richiesta di risarcimento sopra menzionata risulta adeguatamente supportata da idonei elementi probatori;
- sulla scorta della documentazione acquisita, potrebbe risultare difficile superare la presunzione di colpa dell'Ente;
- che il bonario componimento escluderebbe il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità dell'Ente sull'accaduto, così come meglio specificato nella recente sentenza della Suprema Corte Cass. Ord. n. 5721/19 del 27/02/2019;

- che la transazione consentirebbe di evitare un eventuale contenzioso che esporrebbe il Comune anche al rischio, per il caso di soccombenza, del pagamento delle spese di lite e della eventuale CTU;

CONSIDERATO CHE:

- è stato offerto, dall'Avvocatura Comunale alla parte danneggiata, di transigere la suddetta vertenza con la proposta di Euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00), onnicomprensiva, a titolo di risarcimento danni, onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che una eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni, che per spese di giudizio;
- a completamento della procedura di negoziazione, il giorno 09/03/2021 con Prot. gen. n. 6678, la proposta di transazione relativa al sinistro sopra indicato è stata accettata dalla parte danneggiata con la rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro oggetto della richiesta e con la sottoscrizione dei legali fiduciari del danneggiato per espressa ratifica e rinuncia di avvalersi dei benefici di cui all'art. 68 legge professionale .

CONSIDERATO, pertanto, opportuno prevenire l'alea del promovendo giudizio definendo bonariamente la lite con il danneggiato, ritenendo congrua la somma concordata a titolo di risarcimento danni e onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che una eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio;

RILEVATO:

- che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:
 - non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
 - deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transigere crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
 - deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

VISTA la delibera della Corte dei Conti n. 20/2012 - Sezione Regionale Piemonte che ha statuito:

«la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali»;

VISTO

- il parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 del 24.09.2015 che richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato

dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-che l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

VISTA la delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale, interpellata in merito all'interpretazione dell'art 239, comma 1, lett. b) n. 6, del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012), ha chiarito che "i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni" (n.6)." e che "Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali";

CONSIDERATO che, sulla scorta delle considerazioni espresse nelle deliberazioni di cui innanzi, le presenti transazioni non necessitano dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debiti fuori bilancio, come oramai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti, in materia di accordi transattivi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire una azione giudiziaria, di pervenire ad un componimento bonario della vicenda di cui trattasi attraverso la stipula di un atto di transazione in forma scritta;

Ritenuta vantaggiosa tale soluzione per l'Ente che, con il pagamento della somma complessiva di € 350,00 (trecentocinquecento/00), comprensiva di ogni onere, intende definire la controversia, evitando un maggiore aggravio di spesa, atteso che eventuali definizioni giudiziali della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori, sia a titolo di risarcimento danni, che per spese di giudizio, così come meglio dettagliato nella Relazione tecnica redatta in data 22.03.2021- Prot. n. 9087 del 7.4.2021 dal funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale e in atti depositata;

Vista ed analizzata la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, transigere il sinistro di cui trattasi nei termini sopra definiti e riportati nell'allegata bozza di definizione di bonario componimento, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di prendere atto della richiesta di risarcimento danni prot. generale n. 25859/19 del sig. B.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Samuel POLITI e Michela TRAMACERE da San Pietro Vernotico, per i danni subiti alla propria autovettura modello Mercedes C220 Tg. ...OMISSIS... nel sinistro stradale avvenuto in data 20/08/2019 in via Mare a San Pietro Vernotico, dall'importo complessivo di Euro € 1.021,28.
- 2) di prendere atto della proposta di definizione bonaria della controversia di cui al precedente punto 1) di complessive Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), con rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro;
- 3) di esprimere parere favorevole alla proposta di definizione bonaria formulata dall'Avvocatura Comunale per la somma complessiva di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), a transazione di tutti i diritti derivanti dal sinistro de quo
- 4) di prendere atto e fare propria la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i termini definiti concernenti la richiesta di risarcimento danni proposta dal sig. B.S. contro il Comune di San Pietro Vernotico;
- 5) di dare atto che la liquidazione di che trattasi resta subordinata alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- 6) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Legale alla sottoscrizione dell'atto di transazione con il danneggiato, al fine della definizione bonaria della richiesta come sopra meglio specificata e per l'importo onnicomprensivo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da imputare al Cap. 2863 Missione 01 Programma 11 Titolo 110050201 del bilancio in corso di formazione, demandando al medesimo funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.
- 7) di dare atto che la presente transazione non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 12/04/2021 N. 568 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.